

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa



George Karim c. Migrationsverket

C-155/15, 7 giugno 2016

La causa in esame ha ad oggetto l'interpretazione degli articoli 19 e 27 del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (“regolamento Dublino III”).

In particolare, nelle questioni pregiudiziali la Corte è innanzitutto chiamata a chiarire se **l'articolo 19, paragrafo 2¹**, sia applicabile al **cittadino del paese terzo che dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi** a seguito della presentazione della prima domanda d'asilo. In secondo luogo, alla Corte viene chiesto di stabilire se, nell'ambito di un **ricorso contro un provvedimento di trasferimento**, il richiedente possa opporsi alla decisione invocando la **violazione dei criteri di competenza di cui al capo III del regolamento**, e non solo l'esistenza di carenze sistemiche nel paese di destinazione.

Ad entrambe le questioni la Corte dà risposta positiva. Rispetto alla prima questione, la Corte

¹ «Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente».

evidenzia che la presentazione di una nuova domanda d'asilo dopo il periodo d'assenza determina l'instaurazione di un **nuovo procedimento di determinazione dello Stato competente**, nel quale il richiedente stesso può dimostrare di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per più di tre mesi dopo la presentazione della prima domanda d'asilo. Inoltre, la Corte statuisce che, nel ricorso avverso un provvedimento di trasferimento, il ricorrente possa non solo invocare l'esistenza di "carenze sistemiche" nel paese di trasferimento, ma anche la violazione delle norme sulla determinazione dello Stato competente, ivi comprese le regole specifiche contenute all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento stesso.

Fatti alla base della controversia

Il 3 marzo 2014 il sig. Karim, cittadino siriano, fa domanda di protezione internazionale in Svezia. Tuttavia, un'indagine nel sistema "Eurodac" dimostra che l'interessato ha già presentato tale richiesta in Slovenia. Di conseguenza, l'Ufficio dell'immigrazione svedese chiede alle autorità slovene di riprendere in carico il richiedente ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 604/2013.

A seguito dell'accoglimento di detta richiesta, l'Ufficio svedese informa le autorità slovene che il Sig. Karim sostiene di aver lasciato il territorio degli Stati Membri per un periodo superiore a tre mesi dopo la presentazione della prima domanda d'asilo. Per corroborare tale tesi, l'interessato mostra nel suo passaporto un visto di ingresso in Libano datato 20 luglio 2013. Nonostante ciò, le autorità svedesi reiterano la decisione di ripresa in carico dell'interessato. L'Ufficio svedese procede dunque all'archiviazione del procedimento in corso e dispone il trasferimento del Sig. Karim in Slovenia.

Avverso tale provvedimento, il richiedente propone impugnazione davanti al *Förvaltningsrätten i Stockholm*². Tuttavia, il giudice adito respinge il ricorso, sostenendo che a fronte di una decisione di ripresa in carico di un richiedente asilo, quest'ultimo può opporsi solo adducendo l'esistenza di carenze strutturali nel sistema di accoglienza del paese di destinazione. Quest'ultima decisione viene impugnata dall'interessato davanti al *Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen*³. Nell'ambito del ricorso, il Sig. Karim sostiene che la Slovenia non è lo Stato competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, essendosi lui allontanato dal territorio degli Stati membri per più di tre mesi dalla presentazione della prima domanda d'asilo. Per di più, egli argomenta che il trasferimento non possa comunque aver luogo per motivi umanitari, in ragione delle carenze strutturali del sistema sloveno di accoglienza.

² Tribunale amministrativo di Stoccolma

³ Corte di appello amministrativa di Stoccolma, Sezione Immigrazione

In tale contesto, la Corte di appello amministrativa di Stoccolma sospende il procedimento e, in qualità di giudice del rinvio, sottopone alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali

1) Se le nuove disposizioni sui mezzi di ricorso effettivi di cui al regolamento n. 604/2013 (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5, dello stesso) comportino che un richiedente asilo debba essere altresì in grado di contestare [l'attuazione dei] criteri stabiliti al capo III del regolamento n. 604/2013 sulla base dei quali egli viene trasferito in un altro Stato membro che ha accettato di accoglierlo, o se i mezzi di ricorso effettivi possano essere limitati al solo diritto di verificare se sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente deve essere trasferito [come statuito dalla Corte nella sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C-394/12, EU:CE:2013:813)].

2) Nel caso in cui la Corte ritenga che sia possibile contestare [l'attuazione dei] criteri di cui al capo III del regolamento n. 604/2013 (...), se l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 comporti che detto regolamento non possa essere applicato qualora il richiedente asilo dimostri di avere soggiornato fuori dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi».

Il ragionamento della Corte

Sulla seconda questione

La Corte ritiene che sia opportuno trattare prima la seconda questione, in modo tale da stabilire se la previsione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 sia astrattamente **applicabile ai cittadini** di Paesi terzi. In sostanza, la Corte è chiamata a chiarire se la disposizione in parola possa essere invocata direttamente dal richiedente che dimostri di aver lasciato il territorio degli Stati membri per più di tre mesi prima della presentazione di una seconda domanda di asilo.

A tal proposito, la Corte rammenta che il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dispone che gli obblighi di presa in carico del richiedente vengono meno qualora sia **lo Stato** a dimostrare

l'allontanamento del richiedente dal territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi.

Cionondimeno, il comma secondo della medesima disposizione chiarisce che la domanda presentata dopo il periodo di assenza costituisce **nuova domanda** e avvia un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Segnatamente, la Corte sostiene che *“l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 obbliga lo Stato membro nel quale è stata presentata la nuova domanda di asilo a espletare, conformemente alle regole fissate da tale regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tale nuova domanda.”*⁴

Ne consegue che – nella cornice del nuovo procedimento instauratosi – al richiedente debba essere attribuito il diritto di dimostrare di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per più di tre mesi, in conformità alle regole procedurali previste dal regolamento 604/2013.

Sulla prima questione

Nella prima questione alla Corte è richiesto di stabilire se, nel contesto di un ricorso contro un provvedimento di trasferimento, il richiedente asilo possa dedurre **l'errata applicazione dei criteri di competenza di competenza** di cui al capo III del regolamento 604/2013.

Prima di rispondere al quesito posto, la Corte procede ad una dovuta contestualizzazione. Difatti, quest'ultima ricorda come il ricorrente nel procedimento *de quo* non abbia evidenziato l'errata applicazione dei criteri generali di competenza di cui al capo III del regolamento, ma esclusivamente la violazione delle **norme specifiche** dettate dall'articolo 19 del regolamento stesso, già esaminate. Per fornire utile risposta, dunque, la Corte deve rifarsi alle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1⁵, e al considerando 19⁶ del regolamento medesimo. Rispetto a queste previsioni, la Corte riprende la giurisprudenza *Ghezelbash*⁷, nella quale ha stabilito che *“l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 dello stesso, accorda al richiedente asilo un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, che può, in particolare, avere a oggetto l'esame dell'applicazione di tale*

⁴ Par. 17

⁵ «1. Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

⁶ «Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

⁷ C-63/15

regolamento e che può pertanto condurre a rimettere in discussione la competenza di uno Stato membro, anche in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."⁸ In particolare, è il considerando 19 del regolamento ad estendere l'ambito del sindacato del giudice del ricorso: ai fini di garantire il rispetto del **diritto al ricorso effettivo** (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), è necessario che la decisione del giudice verta sia sull'esame dell'applicazione del regolamento n. 604/2013, quanto sulla valutazione della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. In questo modo, vengono contraddetti gli approdi a cui era giunto il Tribunale amministrativo di Stoccolma, il quale aveva ritenuto che un richiedente asilo potesse opporsi alla decisione di trasferimento invocando esclusivamente l'esistenza di carenze sistemiche, e non anche l'errata applicazione del regolamento n. 604/2013. Riportando tali considerazioni al caso di specie, la Corte ricorda che la presentazione di una nuova domanda a seguito del periodo di assenza implica l'instaurazione di un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda. Ovviamente, tale procedimento può comportare la designazione di un nuovo Stato competente, diverso da quello precedentemente individuato.

Sulla base di quanto detto, la Corte conclude che – al fine di assicurare una corretta applicazione dei criteri di competenza del regolamento Dublino III – è necessario che il giudice investito di un ricorso contro una decisione di trasferimento possa esaminare le doglianze di un richiedente asilo che lamenta la violazione della norma contenuta all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento stesso.

Le conclusioni della Corte

La Corte conclude dichiarando che:

1) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri

⁸ Par. 22

di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro.

2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell'ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.